Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 7 novembre 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 ottobre 1968, n. **1117**.

Costituzione del comitato nazionale per la celebrazione del cinquantesimo anniversario della Vittoria e autorizzazione di spesa per la realizzazione del programma di manifestazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica un comitato nazionale per la celebrazione del 50° anniversario della Vittoria, con il compito di predisporre e di organizzare un programma di manifestazioni celebrative sul piano nazionale.

Art. 2.

Il comitato nazionale di cui al precedente articolo è così composto:

Presidente del Consiglio dei Ministri, presidente;

Vice Presidente del Consiglio dei Ministri o, in mancanza, un Ministro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, vice presidente;

un vice Presidente del Senato e un vice Presidente della Camera dei deputati designati dai Presidenti delle rispettive assemblee;

Ministro per gli affari esteri;

Ministro per l'interno;

Ministro per la difesa;

Ministro per la pubblica istruzione;

Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Ministro per il turismo e lo spettacolo;

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Presidente della RAI-TV;

Presidente dell'Associazione nazionale combattenti e reduci;

Presidente dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;

Presidente dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;

Presidente dell'Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare;

Presidente del Gruppo medaglie d'oro;

un rappresentante delle associazioni d'arma;

Capo di stato maggiore della difesa;

i sindaci di Roma, di Trento, di Trieste e di Vittorio Veneto;

un rappresentante delle Associazioni giuliane, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante degli italiani all'estero designato dal Ministro per gli affari esteri;

il presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano;

due docenti di storia del Risorgimento designati dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 3.

Alle dipendenze del comitato nazionale è costituita una giunta esecutiva così composta:

il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per gli affari esteri;

un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per l'interno;

un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per la difesa;

un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per la pubblica istruzione;

un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per le poste e telecomunicazioni;

l'amministratore delegato della RAI-TV;

un rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e reduci.

Spetta alla giunta esecutiva:

1) formulare le proposte e le iniziative da sottoporre al comitato nazionale per l'approvazione;

2) dare attuazione ai deliberati del comitato nazionale.

La giunta esecutiva si avvarrà di una segreteria da istituirsi con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Tutti gli atti e contratti stipulati dal comitato per il raggiungimento dei suoi fini sono soggetti al trattamento stabilito per i contratti dello Stato.

I manifesti a stampa riguardanti le celebrazioni sono esenti dai diritti di affissione.

Art. 5.

Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di 600 milioni di lire, di cui 70 milioni destinati alle associazioni d'arma per i raduni celebrativi del 50° anniversario della Vittoria.

I pagamenti per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge sono disposti con ordinativi di pagamento dal presidente della giunta esecutiva, da emettersi sulle aperture di credito allo stesso intestate.

Le predette aperture di credito possono essere disposte per importi eccedenti il limite previsto dallo articolo 56 della legge di contabilità di Stato e successive modificazioni.

Art. 6.

Il comitato di cui sopra può avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato.

Art. 7.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal tesoro al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 600 milioni.

La somma di lire 600 milioni sarà versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968.

Art. 8.

All'onere di lire 600 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con le entrate di cui al precedente articolo.

Art. 9.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1968

SARAGAT

LEONE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO-LEGGE 7 novembre 1968, n. **1118**.

Primi provvedimenti più urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvidenze in favore delle zone colpite da alluvioni, smottamenti e frane verificatisi nell'autunno 1968;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro e ad interim per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Sospensione dei termini

Art. 1.

Nei comuni colpiti dalle alluvioni, smottamenti e frane, verificatisi nell'autunno 1968, che saranno indicati con decreti del Presidente della Repubblica da emanare su proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo art. 5.

E' parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni anzidetti, emessi prima della decorrenza dei periodi di sospensione dei termini fissata dai decreti del Presidente della Repubblica di cui al primo comma, nonchè il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, e il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali, fluviali, site nei comuni medesimi e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 5.

Nei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei comuni anzidetti, la vendita dei beni pignorati non potrà essere disposta e se disposta, sara sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

Art. 2.

E' parimenti sospeso il corso dei termini previsti dal primo comma dell'art. 1 relativamente ad obbligazioni da adempiere o diritti da esercitare in altri comuni, in favore delle persone che provino di non aver potuto osservare i termini stessi per essersi trovate nei comuni colpiti nel periodo degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'art. 1.

La sospensione del corso dei termini relativamente ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico nonchè i concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è limitata ad un mese dal 2 novembre 1968 e concerne esclusivamente l'estrazione del lotto ed i concorsi pronostici svoltisi a tutto il 3 novembre 1968.

Art. 3.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nei comuni indicati ai sensi del primo comma dell'art. 1, dimostrino di aver subìto protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

Art. 4.

Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, è ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, risiedessero alla data della pubblicazione del presente decreto nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1.

La cifra di L. 10.000 di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è elevata a L. 100.000.

Le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 del presente decreto sono effettuate gratuitamente.

Art. 5.

Nei decreti previsti dall'art. 1 sarà indicata, in relazione alla situazione determinatasi nelle diverse località per effetto degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'art. 1, la durata del periodo di sospensione dei termini, che non potrà essere protratta oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Agevolazioni in materia tributaria

Art. 6.

La sospensione dei termini di cui al primo comma dell'art. 1 ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui termini sono scaduti o scadono nei comuni indicati ai sensi dello stesso articolo.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei comuni indicati ai sensi dell'art. 1, la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1969 dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società, dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore per le aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in Tesoreria, nonchè di tutte le addizionali ai predetti tributi.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei comuni indicati ai sensi dell'art. 1, anche aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro il 31 dicembre 1968, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purchè la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni colpiti concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto d'imposta.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad indicare con proprio decreto i comuni nei quali la sospensione della riscossione è disposta per la generalità dei contribuenti ed i comuni per i quali la sospensione è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati, da presentare ai competenti uffici entro il 31 dicembre 1968.

Sono escluse dalla sospensione l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e l'imposta complementare iscritte a carico dei datori di lavoro per i redditi di categoria C/2 relativi ad anni anteriori al 1969. La rata di imposta scadente nel dicembre 1968 è compresa nella sospensione.

Art. 8.

Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede, per l'anno 1969, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonchè dell'imposta sul reddito agrario.

Art. 9.

I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono, anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle auto-

rità locali, allo sgravio, con decorrenza dal 1° novembre 1968, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonchè delle relative sovrimposte e addizionali, nei comuni ove la sospensione è generalizzata con il decreto del Ministro per le finanze previsto nel penultimo comma dell'art. 7. Per gli altri comuni lo sgravio è effettuato su richiesta dei debitori d'imposta iscritti a ruolo o di chiunque vi abbia interesse.

I competenti uffici tecnici erariali provvederanno, su segnalazione degli uffici distrettuali delle imposte dirette o d'iniziativa, ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

Le domande e i ricorsi previsti nei precedenti articoli e nel presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo.

Art. 10.

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente articolo 7, gli uffici delle imposte dirette, sulla base delle dichiarazioni da presentare negli anni 1969 e 1970, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative ai periodi di imposta corrispondenti alle predette dichiarazioni.

Nei confronti dei soggetti danneggiati non tassabili in base al bilancio, che hanno domicilio fiscale nei comuni indicati ai sensi del primo comma dell'art. 1, non si procede alle iscrizioni provvisorie a ruolo per l'anno 1969 delle imposte di ricchezza mobile e complementare. Per i soggetti tassabili in base al bilancio che si trovino nelle medesime condizioni non si procede alla iscrizione provvisoria a ruolo dell'imposta di ricchezza mobile che si dovrebbe iscrivere sulla base della dichiarazione relativa al bilancio chiuso nel corso dell'anno 1968.

In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, è fatto obbligo agli enti locali di rivedere, entro il 31 dicembre 1969, la posizione fiscale dei contribuenti nei cui confronti sia stata concessa la sospensione di cui al precedente art. 7, al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte del tributo non dovuto relativamente all'ultimo bimestre dell'anno 1968 e all'intero anno 1969.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare dell'ente impositore approvata dall'organo di controllo competente.

Art. 11.

Ai comuni indicati ai sensi del primo comma dello articolo 1 sono estese le agevolazioni previste dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dalla legge 4 luglio 1966, n. 499.

Art. 12.

La riscossione delle imposte e tasse, nonchè delle sovrimposte e addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata a partire dalla scadenza di agosto 1969 in diciotto rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316, e 18 maggio 1967, n. 388.

Art. 13.

Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e dall'imposta camerale e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e della imposta sulle società.

Sono esenti da ogni tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.

Art. 14.

I materiali edilizi impiegati fino al 31 dicembre 1970 per la ricostruzione e la riparazione di opere distrutte o danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 sono esenti dall'imposta comunale di consumo.

Provvidenze per i lavoratori

Art. 15.

Ai lavoratori già occupati presso aziende situate nei comuni indicati ai sensi dell'art. 1, che abbiano interrotto o sospeso l'attività in conseguenza dei danni subiti per gli eventi calamitosi di cui allo stesso art. 1, è concessa, per i primi 90 giorni di disoccupazione, prorogabili fino al massimo di 180 giorni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, una maggiorazione di 400 lire al giorno in aggiunta all'indennità ad essi spettante secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

L'indennità di disoccupazione, maggiorata a norma del comma precedente e nei limiti di tempo ivi previsti, spetta altresì ai lavoratori che, alla data di cessazione o sospensione del lavoro per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1, risultavano assicurati per la disoccupazione involontaria in modo continuativo presso la stessa azienda da non meno di cinque settimane, semprechè non siano ad essi applicabili le disposizioni relative alla cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

La maggiorazione di cui al primo comma, semprechè sussistano le condizioni ivi previste, è concessa anche ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennità di disoccupazione a norma dell'art. 32, lettera *a*) della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per il numero di giorni indennizzato nell'annata agraria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il massimo di 90 giorni. Eguale maggiorazione spetta a coloro che abbiano maturato il diritto all'indennità di disoccupazione, anzichè nell'annata predetta, in quella successiva.

Art. 16.

Ai lavoratori autonomi titolari di azienda assicurati presso le gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rispettivamente con le leggi 26 ottobre 1957, numero 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, i quali siano stati gravemente danneggiati nella loro

attività lavorativa per effetto degli eventi calamitosi di cui all'art. 1, è corrisposto, a carico delle rispettive gestioni speciali per le assicurazioni obbligatorie invalidità, vecchiaia e superstiti istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, un contributo di lire 90.000.

Quando il titolare dell'azienda non risulti unità assicurata, il contributo di cui al comma precedente a favore dei lavoratori autonomi titolari di aziende assicurati presso le gestioni speciali invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è corrisposto ad un componente della famiglia che risulti assicurato, il quale deve esibire delega in carta semplice del titolare dell'azienda autenticata dal sindaco.

Detta erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria atttività lavorativa per effetto degli eventi calamitosi.

Art. 17.

Le gestioni istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, alle quali fanno carico i trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 15 e 16, sono autorizzate a ricevere, in aggiunta ai normali contributi di legge, le contribuzioni volontarie ad esse comunque devolute, a titolo di solidarietà nazionale, dai lavoratori, dai datori di lavoro, dalle loro organizzazioni sindacali e da ogni altra persona fisica o giuridica.

Art. 18.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei comuni indicati ai sensi dell'art. 1 è concessa la sospensione della riscossione della rata di dicembre 1968 dei ruoli esattoriali concernenti i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie, per l'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia e per l'ENAOLI dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 19 l'importo della rata sospesa dei ruoli anzidetti è riscosso con la rata di febbraio 1969.

Art. 19.

I lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi calamitosi di cui all'art. 1, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per l'ENAOLI, limitatamente alla rata di dicembre 1968.

Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che formano oggetto di esonero ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alla scadenza della rata esattoriale in cui opera l'esonero.

Art. 20.

L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto degli eventi calamitosi di cui all'art. 1.

Art. 21.

L'onere derivante dai trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 19 è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 900.000.000. Detta somma, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lo anno finanziario 1968, sarà ripartita fra le gestioni interessate, in relazione alla spesa effettivamente sostenuta, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Interventi nei settori agricolo, ferroviario e sanitario

Art. 22.

A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative agricole i cui terreni, in conseguenza degli eventi calamitosi dell'autunno 1968, siano stati in tutto o in parte sommersi dalle acque o comunque alluvionati o hanno subito frane o smottamenti, possono essere concesse le provvidenze di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 800 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968, in aumento all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 25 - 1° comma - lettera *a*) del predetto decreto-legge.

E' altresì autorizzata la spesa di lire 200 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968, per rimborso all'Ente nazionale risi delle spese di riessiccazione, trasporto, facchinaggio e magazzinaggio sostenute per interventi atti ad evitare il deterioramento del riso e del risone danneggiati dalle acque alluvionali.

Per il ripristino delle opere di bonifica e di bonifica montana nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1968, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968, per interventi di urgenza da attuarsi con le modalità di cui all'art. 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. Di detta somma L. 500.000.000 sono destinati al ripristino urgente delle opere di bonifica montana.

La concessione, la liquidazione ed i pagamenti afferenti alle opere eseguite ai sensi del 1° comma dell'articolo 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, sono disposti, con le modalità di cui all'articolo 17 dello

stesso decreto-legge n. 976, dall'ispettore agrario compartimentale o dall'ispettore regionale delle foreste, a seconda della rispettiva competenza.

Art. 23.

E' concessa una sovvenzione straordinaria di lire un miliardo all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'art. 1, anche con le eventuali modifiche necessarie per prevenire danni del genere.

Art. 24.

E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1968, per l'acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico, nonchè per sussidi e contributi per provvedimenti contro le endemie e le epidemie da cause infettive e per integrare i servizi della profilassi.

Altri interventi assistenziali

Art. 25.

E' autorizzata la spesa di lire 3 mila milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dello interno, per l'esercizio finanziario 1968, per provvedere ai seguenti immediati interventi:

a) assegnazione straordinaria per la integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza . . . . . L. 2.000 milioni

b) contributi e sovvenzioni ai comuni e alle province per eventi eccezionali. Erogazioni per provvidenze contingenti . . . . » 1.000 milioni

E' altresì autorizzata la spesa di lire 750 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dello interno per l'anno finanziario 1968, per provvedere a spese inerenti ai servizi ed al personale dei vigili del fuoco, impiegati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'art. 1.

Art. 26.

Ai capifamiglia colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1, che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per il periodo di imposta 1968 per un imponibile superiore a lire 1.500.000, può essere corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500 mila.

Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 750.000.000, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968.

Il contributo è corrisposto su domanda degli interessati, da presentarsi entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione dell'entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonchè della posizione, per il periodo di imposta 1968, agli effetti dell'imposta complementare.

Il prefetto della provincia, sentito il sindaco, determina il contributo.

Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa allo obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Disposizioni per i servizi di pronto soccorso

Art. 27.

Per provvedere alle necessità urgenti ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, è autorizzata la spesa di lire 5.200 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968.

Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvedono, secondo la rispettiva competenza, il presidente del magistrato alle acque, il presidente del magistrato per il Po ed i competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche, in base alle norme del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ed entro i limiti delle somme che saranno ad essi assegnate dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100.

Art. 28.

Ai fini del presente decreto è autorizzata la spesa di L. 200 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1968, per l'acquisto di attrezzature mobili e fisse per radiotelecollegamenti.

I relativi contratti possono aver luogo anche a trattativa privata.

Art. 29.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone sinistrate di cui al presente decreto, da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, è autorizzata la spesa di lire 4.600 milioni.

Detta spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968 per essere assegnata all'Azienda predetta.

Ai fini del presente articolo i capi compartimenti della viabilità e dell'A.N.A.S. sono autorizzati in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni e all'art. 25, lettera *e*) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione immediata dei lavori con il sistema della economia.

Art. 30.

Agli atti e contratti relativi ai lavori da eseguirsi dall'A.N.A.S., ai sensi dell'articolo precedente, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Art. 31.

Le spese di parte corrente autorizzate dal presente decreto non utilizzate nell'anno 1968 possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 32.

Lo stanziamento di lire 20 miliardi previsto per l'anno finanziario 1968 dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, quale incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13 della legge 22 luglio 1966, n. 614, per gli interventi straordinari in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, sarà iscritto negli anni finanziari 1969 e 1970 in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno di detti anni.

Per la provvista dei mezzi finanziari occorrenti, sono elevati da lire 20 miliardi a lire 30 miliardi ciascuno i netti ricavi dei mutui che il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, negli anni 1969 e 1970, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Il mutuo che il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre nell'anno 1968 con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi del medesimo art. 3 della citata legge 25 ottobre 1968, n. 1089, fino ad un ricavo netto di lire 20 miliardi, è destinato a copertura degli oneri previsti dal presente decreto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 33.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1968

SARAGAT

LEONE — RESTIVO — GONELLA — FERRARI AGGRADI NATALI — SCALFARO — BOSCO — ZELIOLI LANZINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 91. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1968, n. **1119**.

Istituzione di nove posti di assistente ordinario convenzionato di cui cinque per la facoltà di lettere e filosofia e quattro per la facoltà di magistero dell'Università di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Lecce il 29 dicembre 1967, per il finanziamento di nove posti di assistente ordinario, di cui cinque per la facoltà di lettere e filosofia e quattro per quella di magistero, dell'Università di Lecce.

Art. 2.

Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, nove posti di assistente ordinario, di cui cinque per la facoltà di lettere e filosofia e quattro per la facoltà di magistero, in attuazione dell'articolo 6, primo comma, della legge 21 marzo 1967, n. 160.

Art. 3.

I contributi annui a carico del Consorzio universitario salentino di Lecce, vengono determinati in lire 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento di ciascun posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare di ciascuno dei suddetti posti.

Art. 4.

L'Università di Lecce si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ciascun posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante a ciascun titolare dei posti stessi.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2 saranno senz'altro soppressi ed i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1968

SARAGAT

SCAGLIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 51. — GRECO

N. 14 di repertorio

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LECCE

Convenzione fra l'Università degli studi di Lecce e il Consorzio universitario salentino di Lecce concernente i mezzi finanziari per il funzionamento di nove posti di assistente di ruolo delle facoltà di lettere e filosofia e di magistero.

L'anno 1967, il giorno ventinove del mese di dicembre in Lecce, nel rettorato dell'Università degli studi, avanti a me dott. Luigi De Benedetto, direttore amministrativo dell'Università di Lecce, delegato con deliberazione del commissario governativo dell'Ateneo di Lecce, in data 10 luglio 1967, a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto della Università di Lecce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sono comparsi i signori:

1) Codacci-Pisanelli prof. Giuseppe, nato a Roma il 28 marzo 1913, elettivamente domiciliato in Lecce per la sua carica di commissario governativo dell'Università statale di Lecce, nominato con decreto del Presidente della Repubblica n. 8321 del 24 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1967, registro n. 51, foglio n. 282, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione ai sensi dell'art. 10 della legge di statizzazione dell'Università di Lecce n. 160 del 21 marzo 1967, che prevede lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Università libera di Lecce dalla data di pubblicazione della citata legge (*Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 10 aprile 1967) e conferisce l'incarico al commissario governativo di provvedere anche agli atti per l'attuazione delle disposizioni previste dalla succitata legge n. 160;

2) Grasso prof. Egidio, nato a Palmariggi il 19 luglio 1920 e domiciliato per la carica in Lecce, nella qualità di presidente del Consorzio universitario salentino con sede in Lecce, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione adottata dall'assemblea ordinaria del Consorzio medesimo nella seduta del 16 ottobre 1967, approvata dalla G.P.A. nella tornata del 18 dicembre 1967, con provvedimento speciale n. 4729 e n. 43555 di protocollo. Le parti contraenti, della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo, col mio assenso, rinunciano espressamente alla presenza di testimoni.

Premesso

che la citata legge del 21 marzo 1967, n. 160, stabilisce, all'art. 6, che i posti di assistente ordinario, previsti dalla tabella *A* annessa alla legge stessa e da attribuirsi rispettivamente alle facoltà di lettere e filosofia e di magistero dell'Università degli studi di Lecce, debbano essere sovvenzionati mediante apposita convenzione da stipularsi fra l'Università medesima ed il Consorzio universitario salentino di Lecce (di cui al decreto prefettizio n. 28694 del 9 settembre 1955 e successive modificazioni), e da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

che con circolare del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria, del 22 aprile 1966, n. 2028 di prot., Div. I, è stato stabilito che nelle convenzioni per l'istituzione, tra l'altro, di posti di assistente ordinario universitario convenzionati, occorre adeguarsi al costo medio annuo che è stato elevato a L. 2.800.000 per un posto di assistente di ruolo, oltre il 20% per il trattamento di quiescenza e previdenza;

che i posti previsti dalla tab. *A* annessa alla legge di statizzazione innanzi citata, sono complessivamente 9, di cui 5 per la facoltà di lettere e filosofia e 4 per quella di magistero;

che con deliberazione dell'assemblea del Consorzio universitario salentino adottata il 16 ottobre 1967, approvata dalla G.P.A. nella tornata del 18 dicembre 1967 con provvedimento n. 4729/43555, è stata approvata la convenzione che qui di seguito si trascrive ed autorizzato il presidente alla stipulazione della stessa. Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

L'Università degli studi di Lecce presenta un organico di nove posti di assistente ordinario di cui cinque destinati alla facoltà di lettere e filosofia e quattro alla facoltà di magistero (tabella *A* annessa alla legge di statizzazione dell'Università di Lecce del 21 marzo 1967, n. 160), posti che ai sensi dell'art. 6 della stessa legge debbono essere sovvenzionati mediante apposita convenzione da stipularsi fra il Consorzio universitario salentino di Lecce e l'Università statale di Lecce.

Art. 2.

Obbligo del Consorzio verso l'Università

Il Consorzio universitario salentino si obbliga a versare alla Università degli studi di Lecce, all'inizio di ogni anno accademico, per il mantenimento dei nove posti di assistente di ruolo, di cui al precedente art. 1, a decorrere dal 1° novembre 1966, dalla quale data decorre il provvedimento di statizzazione della Università di Lecce, un contributo annuo di L. 25.000.000; pari all'ammontare della spesa media prevista per i nove posti di assistente di ruolo, in ragione di L. 2.800.000 ciascuno.

Art. 3.

Qualora, in seguito a miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello unitario indicato nel precedente art. 2, il Consorzio universitario salentino si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio. L'aumento del contributo avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

Il Consorzio universitario salentino si obbliga a versare, inoltre, all'Università di Lecce, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, una ulteriore somma annua di L. 560.000, pari al 20 % del contributo annuo di L. 2.800.000 per ogni posto di assistente ordinario, e quindi complessivamente L. 5.040.000 per il mantenimento dei nove posti, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare all'assistente di ruolo nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6 della presente convenzione, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria. Il predetto Consorzio si obbliga, inoltre, a corrispondere la suddetta percentuale del 20 % anche sul nuovo maggiore contributo che il Consorzio stesso è obbligato a versare all'Università di Lecce a norma dell'art. 3 della presente convenzione, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato a favore degli assistenti universitari. Nel caso siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato, per i trattamenti di quiescenza a favore degli assistenti universitari, il Consorzio universitario salentino s'impegna, altresì, ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nel presente articolo.

L'onere dei contributi sopraindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui all'art. 3 della presente convenzione e dalla data in cui verranno disposti i provvedimenti di cui al 2° comma del presente articolo.

Art. 5.

Obbligo dell'Università verso lo Stato

L'Università si obbliga a versare allo Stato, per quanto contenuto nei precedenti articoli, l'importo lordo degli assegni spettanti ai titolari dei posti di assistente di ruolo. L'Università di Lecce verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 4 per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni di cui al comma secondo dello stesso articolo. Detto versamento sarà fatto in conto entrate del teroso, al capitolo e all'articolo che verranno istituiti dal Ministero del tesoro.

Art 6.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata l'ulteriore proroga alla durata ventennale del Consorzio universitario salentino di Lecce, scadente il 31 ottobre 1979, giusta deliberazione adottata dall'assemblea del Consorzio stesso il 20 marzo 1959, approvata dalla G.P.A. nella tornata del 10 ottobre 1959, con provvedimento n. 11706/5385, e alle scadenze di cui all'art. 7;

b) se non vengano aumentati, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, il contributo di cui all'art. 4 e la somma percentuale integrativa di cui all'art. 5, al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 3 e 4;

c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, i mezzi finanziari previsti per il mantenimento dei posti di assistente ordinario. In tutti e tre i casi suddetti, i posti di assistente di ruolo si intenderanno senz'altro soppressi ed i titolari dei posti cesseranno immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione, salvi i casi di decadenza innanzi previsti, avrà vigore per venti anni a decorrere dal 1° novembre 1966, e si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8

La presente convenzione che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università degli studi di Lecce sarà registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e del decreto-legge 9 aprile 1924, n. 380 e dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'amministrazione dell'Università di Lecce.

La presente convenzione consta, escluse le firme, di tre fogli scritti su otto facciate intere e righe nove della nona facciata.

Il commissario governativo dell'Università di Lecce
Giuseppe Codacci Pisanelli

Il presidente del Consorzio universitario salentino
Egidio Grasso

Il direttore amministrativo - ufficiale rogante
Luigi De Benedetto

Registrato a Lecce, addì 16 gennaio 1968 al n. 292. Mod. 71-M Atti Pubblici. Esatte L. 1.110 (millecentodieci).

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Scaglia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1968, n. **1120**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 74. — L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è modificato nel senso che l'insegnamento di idrologia muta denominazione in quello di « idrologia chimica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 7 agosto 1968

SARAGAT

Scaglia

Visto, *il Guardasigilli:* Gonella
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 52. — Greco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1968, n. **1121**.

Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, è sostituito dal seguente:

« Le tessere ferroviarie rilasciate o rinnovate entro il 31 dicembre 1968 a norma delle disposizioni abrogate dal presente decreto restano valide sino alla loro scadenza ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1968

SARAGAT

Leone — Colombo — Scalfaro

Visto, *il Guardasigilli:* Gonella
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 50. — Greco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1968, n. **1122**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Ragioneria pubblica;
Tecnica delle revisioni di azienda;
Tecnica degli scambi e cambi con l'estero (in sostituzione di tecnica del commercio internazionale);
Economia e tecnica del credito mobiliare;
Ricerca operativa;
Teoria delle decisioni e teoria dei giochi.

Art. 33. — Dopo il primo comma è aggiunto il seguente, relativo alle norme sulla propedeuticità ed esami della scuola diretta a fini speciali in amministrazione industriale: « Dovranno essere osservate le seguenti precedenze nell'ordine degli esami: l'esame di matematica generale deve precedere gli esami di matematica finanziaria e di statistica metodologica;

l'esame di ragioneria 1ª deve precedere gli esami di tecnica industriale e commerciale e di tecnica bancaria;

l'esame di tecnica e organizzazione aziendale deve precedere l'esame di tecnica industriale e commerciale ».

Art. 52. — Nel primo elenco degli integnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti quelli di:

Fisica nucleare;
Astronomia;
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Nel secondo elenco degli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea è aggiunto quello di: « cibernetica » mentre sono soppressi i seguenti insegnamenti:

Fisica nucleare;
Astronomia;
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Art. 53, relativo al predetto corso di laurea in matematica è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti di analisi, geometria, meccanica razionale sono distinti dagli analoghi insegnamenti per il biennio propedeutico di ingegneria ».

Art. 59. — All'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in fisica per entrambi i secondi gruppi, rispettivamente per l'indirizzo generale ed applicativo sono aggiunti i seguenti:

Semiconduttori;
Ottica;
Elettronica nucleare;
Elettronica applicata;
Fisica sanitaria;
Metodi fisici per la biologia.

Art. 60, relativo al predetto corso di laurea in fisica è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente nuovo comma:

« L'insegnamento della biologia generale, fondamentale per il corso di laurea in fisica — indirizzo biofisico — è distinto da quello previsto come complementare per i corsi di laurea in scienze naturali e in scienze biologiche ».

Art. 61, relativo alle norme di propedeuticità ed esami del corso di laurea in fisica è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti di fisica generale, analisi matematica ed esperimentazioni di fisica constano ciascuno di due corsi annuali distinti, il primo propedeutico al secondo, e comportano ciascuno due esami distinti, uno per ogni anno di corso.

Gli insegnamenti di laboratorio di fisica per l'indirizzo generale e per gli orientamenti applicativi sono del tutto distinti; essi constano ciascuno di due corsi annuali, uno propedeutico all'altro e comportano ciascuno un esame alla fine di ogni anno di corso del secondo biennio.

Gli insegnamenti di complementi di fisica e preparazioni di esperienze didattiche constano ciascuno di due corsi annuali distinti, uno propedeutico all'altro e comportano due esami distinti alla fine di ciascun anno del secondo biennio ».

Art. 63, relativo alle norme degli esami del corso di laurea in fisica è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli esami di analisi 1°, fisica generale 1° ed esperimentazioni di fisica 1° devono precedere rispettivamente gli esami di analisi matematica 2°, fisica generale 2° ed esperimentazioni di fisica 2°.

Gli esami di analisi matematica 2° e geometria 1° devono precedere l'esame di meccanica razionale.

I due esami di esperimentazioni di fisica devono precedere gli esami di laboratorio di fisica sia per l'indirizzo generale che per gli orientamenti dell'indirizzo applicativo.

Gli esami di chimica con esercitazioni di laboratorio e di meccanica razionale devono precedere gli esami degli insegnamenti del secondo biennio stabiliti dal piano degli studi.

Per l'indirizzo generale gli esami di istituzione di fisica teorica, metodi matematici della fisica e fisica superiore, devono precedere l'esame di fisica teorica.

L'esame di laboratorio di fisica 1° deve precedere l'esame di laboratorio di fisica 2° sia per l'indirizzo generale che per gli orientamenti dell'indirizzo applicativo.

Gli esami di complemento di fisica generale 1° e preparazioni di esperienze didattiche 1° devono precedere rispettivamente gli esami di complementi di fisica generale 2° e preparazioni di esperienze didattiche 2° ».

Art. 64. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Ciascun esame consterà di una prova orale che potrà essere integrata da una prova scritta.

Gli esami degli insegnamenti di esperimentazioni di fisica e di laboratorio di fisica, che portano lo studente ad esperimentare con le proprie mani, potranno essere integrati da una prova pratica ».

Art. 67. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:

Cinetica chimica;
Calcoli chimici e programmazione.

Nello stesso corso di laurea (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:

Cinetica chimica;
Chimica quantistica;
Termodinamica chimica.

L'insegnamento complementare di « spettroscopia » muta denominazione in quella di « spettroscopia chimica ».

Art. 71. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti quelli di:

Cinetica chimica;
Calcoli chimici e programmazione;
Termodinamica chimica;
Cristallochimica organica.

L'insegnamento complementare di « spettroscopia » muta denominazione in quella di « spettroscopia chimica ».

Art. 77. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:

Geologia regionale:
Geochimica;
Sedimentologia;
Genetica evoluzionistica;
Citologia ed embriologia vegetale.

Biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria

Art. 82. — L'elenco degli insegnamenti aggiuntivi per l'ingegneria civile e ingegneria meccanica è soppresso e sostituito dal seguente:

1° *Ingegneria civile*:
a) Disegno 2° (civile);
b) Geometria 2°;
c) Litologia e geologia;
d) Tecnologie generali dei materiali.

2° *Ingegneria meccanica*:
a) Geometria 2°;
b) Disegno 2° (macchine);
c) Tecnologie generali dei materiali;
d) Teoria e pratica delle misure;
e) Chimica applicata.

Art. 83. — L'ultimo comma è abrogato e sostituito dai seguenti:

« Gli insegnamenti di analisi, geometria e meccanica razionale sono distinti dagli analoghi insegnamenti per il corso di laurea in matematica ».

« Gli insegnamenti di disegno 2° (civile) e disegno 2° (macchine) sono distinti per programmi e finalità ».

Art. 85. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

Genetica di popolazioni;
Genetica evoluzionistica;
Ecologia;
Ecologia animale;
Micologia.

Art. 90. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto quello di: « genetica evoluzionistica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 54. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1968, n. **1123**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di: « diritto tributario ».

Art. 82. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

Virologia;
Micologia;
Nemologia;
Biochimica vegetale;
Concimi minerali;
Coltivazioni in ambiente protetto;
Tecnica delle coltivazioni irrigue;
Coltivazioni tropicali e sub-tropicali;
Miglioramento genetico degli animali domestici;
Zootecnia tropicale e sub-tropicale;
Sociologia agraria;
Disegno tecnico;
Tecnica della meccanizzazione;
Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi;
Impianti elettro-agricoli ed aziendali;
Impianti per industrie agrarie;
Tecnica delle conservazioni dei prodotti agricoli;
Idrologia agraria;
Sistemazioni idraulico-forestali;
Industrie dei prodotti agrumari (semestrale).

Nel predetto corso di laurea gli insegnamenti complementari di « agrumicoltura » e di « orticoltura e floricoltura » da semestrali passano ad annuali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 53. — GRECO

ERRATA-CORRIGE

All'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1968, n. 955: « Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 10 settembre 1968, ove è scritto: « storia dell'Africa orientale » leggasi « storia dell'Asia orientale ».

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1968.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che l'ex sedime della dismessa ferrovia Chiusa-Pontives che si svolge secondo il seguente itinerario: « innesto strada statale n. 242 " della Val Gardena ", in località Pontives presso Ortisei-innesto strada statale n. 12 " del Brennero " presso Chiusa » della lunghezza di km. 15+000 circa, ha i requisiti previsti per essere inserito nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., che si è espresso favorevolmente con voto n. 612 del 13 luglio 1967, il Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voto n. 1685 del 21 novembre 1967 ha espresso il parere che tale sedime sia da statizzare ai sensi dell'art. 2, commi *d*) ed *e*) della già citata legge n. 126, e l'amministrazione provinciale di Bolzano che si è pronunciata con nota 24 giugno 1968, n. 2169;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione in parola ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la sede stradale « innesto strada statale n. 242 " della Val Gardena " in località Pontives presso Ortisei-innesto strada statale n. 12 " del Brennero " presso Chiusa », dell'estesa di km. 15+000 circa, viene classificata statale con la denominazione di strada statale n. 242/dir « della Val Gardena e Passo Sella ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 10 settembre 1968

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1968
Registro n. 18 *Lavori pubblici, foglio n.* 251

(10427)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1968
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Anabolin », della ditta Eufarma, con sede in Firenze. (Decreto di revoca numero 4149/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 5 ottobre 1956 e 16 aprile 1955, con i quali sono state registrate, rispettivamente, al n. 9240 la specialità medicinale « Anabolin » (scatola 5 fiale da 1 ml.) e al n. 9240/B la serie forte (scatola da 5 fiale da 2 ml.), a nome della ditta Eufarma, con sede in Firenze, via della Panche n. 44, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati presso la ditta ha avuto esito non favorevole in quanto è risultato che gli esteri steroidi sono in realtà miscele, rispetti-

vamente, di deidroisoandrosterone e di metilandrostendiolo propionato con un acido grasso diverso dal linoleico e non, quindi, esteri linoleici come ha dichiarato la ditta Eufarma;

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale « Anabolin » (scatola 5 fiale da 1 ml.) e della serie forte (scatola 5 fiale da 2 ml.) registrate, rispettivamente, ai numeri 9240 e 9240/B con decreti in data 5 ottobre 1956 e 16 aprile 1955, a nome della ditta Eufarma, con sede in Firenze, via della Panche, 44.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto. da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

(10147)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1968.

Conferma alla S.p.A. « Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde » delle autorizzazioni concesse alla S.p.A. Immobiliare caseifici sociali, per l'esercizio di magazzini generali in Mantova, Villa Poma, Pavia, Lodi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1959, 12 aprile 1965 e 31 dicembre 1966, con i quali la S.p.A. Immobiliare caseifici sociali « I.C.S. » è stata autorizzata ad istituire ed esercitare magazzini generali in Mantova, Villa Poma, Pavia e Lodi;

Viste le istanze in data 25 aprile 1968, con le quali la società medesima, a seguito della modifica della propria denominazione sociale in « Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde » S.p.A., ha chiesto che siano confermate a tale nuova denominazione le autorizzazioni concesse con i decreti suindicati;

Viste le deliberazioni n. 241 del 24 maggio, n. 290 e n. 503 del 31 maggio 1968, con le quali le competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova, Pavia e Milano hanno rispettivamente espresso parere favorevole all'accoglimento delle richieste;

Visti gli altri documenti presentati a corredo delle predette istanze;

Decreta:

Articolo unico

Le autorizzazioni concesse alla S.p.A. Immobiliare caseifici sociali « I.C.S. » con i decreti ministeriali 24 novembre 1959, 12 aprile 1965 e 31 dicembre 1966, di cui alle premesse del presente decreto, per l'esercizio di magazzini generali in Mantova, Villa Poma, Pavia e Lodi, sono confermate alla S.p.A. « Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ».

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova, Pavia e Milano sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(10335)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1968.

Autorizzazione alla società F.A.R.A. - Fiduciaria amministrazioni revisioni aziendali S.p.A., con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « F.A.R.A. - Fiduciaria amministrazioni revisioni aziendali - S.p.A. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « F.A.R.A. - Fiduciaria amministrazioni revisioni aziendali - S.p.A. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per la grazia e la giustizia
GONELLA

(10442)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1968.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del codice della navigazione, relativamente all'aeroporto privato di Massa Cinquale.

IL MINISTRO
PER TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modificazioni ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, che modifica la denominazione dell'ispettorato generale dell'aviazione civile in direzione generale dell'aviazione civile;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, per l'aeroporto privato di Massa Cinquale, aperto al traffico aeroturistico nazionale;

che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate, relativamente all'aeroporto privato aperto al traffico aeroturistico nazionale di Massa Cinquale, come segue:

coordinate geografiche: 43° 59' 07" N;
10° 08' 35" E;
direzione di atterraggio: 227° — 047°;
lunghezza della pista di atterraggio: m. 820;
livello medio del sedime aeroportuale: m. 4 s.l.m.;
livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:
testata 227°: m. 4 s.l.m.;
testata 047°: m. 4 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1968

Il Ministro: SCALFARO

(10318)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Udine, con sede in Udine, approvato con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1968;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 8 aprile 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 6, 12, 17, 54 e 55 del vigente statuto della Cassa di risparmio di Udine, con sede in Udine, secondo i testi di seguito indicati a fianco di ciascun articolo:

Art. 1. — « La Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, istituita come Cassa di risparmio di Udine con deliberazioni 29 novembre 1875 e 10 febbraio 1876 dal comune di Udine, è istituto autonomo con personalità giuridica, patrimonio ed amministrazione propri: fa parte della Federazione delle casse di risparmio delle Venezie: ha la propria sede legale in Udine.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in partirolare dal presente statuto »;

Art. 6, commi secondo e terzo. — « Il presidente ed i due vice presidenti sono nominati a norma di legge uno dei vice presidenti dovrà essere scelto fra persone residenti nel comune di Udine od in altri comuni della provincia di Udine, l'altro fra persone residenti in comuni della provincia di Pordenone.

I consiglieri vengono nominati:

quattro dal comune di Udine;
due dalla provincia di Udine;
uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Udine;
uno dal comune di Pordenone;
uno dalla provincia di Pordenone;
uno dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie »;

Art. 12. — comma sesto. — « Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente residente a Udine o in altro comune della provincia di Udine; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dall'altro vice presidente, ed in assenza od impedimento anche di questi, dal consigliere più anziano »;

Art. 17, comma quinto. — « In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente residente a Udine o in altro comune della provincia di Udine; in caso di assenza o di impedimento di entrambi l'altro vice presiente, e in assenza od impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 12 è qualificato il più anziano »;

Art. 54. — « Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione della legge istitutiva della provincia di Pordenone, le funzioni alla medesima attribuite continueranno ad essere esercitate dal consorzio dei comuni dell'ex circondario di Pordenone.

In caso di mancata costituzione di tale consorzio, la nomina di un consigliere spetterà ai sindaci dell'ex circondario di Pordenone da convocarsi a cura del sindaco del capoluogo »;

Art. 55. — « I consiglieri di nomina della provincia di Udine, residenti nell'ambito territoriale del comune di Pordenone od in un comune di quella provincia, per la residua permanenza in carica sono considerati nominati uno dal comune di Pordenone, l'altro dalla provincia di Pordenone. La provincia di Udine provvederà a nominare i consiglieri di sua spettanza di cui al comma precedente. I consiglieri così nominati resteranno in carica per un quadriennio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(10351)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1968.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, sul riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

Atteso che l'attuale presidente, nominato con decreto ministeriale 8 agosto 1964, è scaduto dalla carica per compiuto quadriennio ed occorre pertanto provvedere alla nomina del successore;

Visto l'art. 4 del detto decreto del Presidente della Repubblica e l'art. 8 dello statuto dell'ente approvato con decreto interministeriale 2 gennaio 1962;

Decreta:

L'avv. Michele Pandolfo è nominato presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo - E.N.I.T. per la durata di quattro anni a decorrere dal 28 ottobre 1968.

Roma, addì 28 ottobre 1968

Il Ministro: MAGRÌ

(10503)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2,30 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 28 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(10494)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1968.

Dichiarazione della sussistenza di grave crisi economica locale ai fini della corresponsione del trattamento previsto dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, ai lavoratori delle aziende industriali che hanno sospeso la loro attività lavorativa in dipendenza dei fatti alluvionali del 3 e 4 novembre 1968.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Ritenuto che, dai primi accertamenti, è risultato che, a seguito delle calamità alluvionali verificatesi nei giorni 3 e 4 novembre 1968, nei comuni di cui all'allegata tabella si è venuta a determinare una situazione di grave crisi economica che nel settore dell'industria ha provocato la sospensione parziale o totale di attività lavorative da parte di aziende industriali;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata la sussistenza di grave crisi economica locale ai fini della corresponsione del trattamento previsto dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, ai lavoratori

delle aziende industriali che, in dipendenza dei fatti alluvionali del 3 e 4 novembre 1968 verificatisi nelle zone in epigrafe o in altre che saranno successivamente determinate, hanno sospeso, in tutto o in parte, la loro attività lavorativa.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 6 novembre 1968 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 6 novembre 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro e ad interim per il bilancio e la programmazione economica
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Tabella dei comuni per i quali è deliberata la sussistenza dello stato di crisi economica locale ai fini dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

PROVINCIA DI ASTI

1) Asti (per la zona di Recinto Pilone e per le frazioni di Castiglione, Valterza, Regione Rilate, Valle Tanaro e San Marzanotto)
2) Nizza Monferrato
3) Incisa Scapaccino
4) Castelnuovo Belbo
5) Canelli
6) Calamandrana
7) Costigliole d'Asti per la frazione Motta
8) Cerro Tanaro
9) Castell'Alfero
10) Montegrosso d'Asti
11) Rocchetta Tanaro

PROVINCIA DI CUNEO

1) Santo Stefano Belbo

PROVINCIA DI VERCELLI

1) Camandona
2) Cossato
3) Crosa
4) Lessona
5) Pettinengo
6) Pistolesa
7) Quaregna
8) Strona
9) Valle Mosso
10) Veglio
11) Mosso Santa Maria
12) Bioglio
13) Benna
14) Callabiana
15) Candelo
16) Cerreto Castello
17) Coggiola
18) Crevacuore
19) Massazza
20) Mezzana Mortigliengo
21) Portula
22) Postua
23) Praj
24) Selve Marconi
25) Soprana
26) Trivero
27) Valdegno
28) Valle San Nicolao
29) Verrone
30) Vigliano Biellese
31) Salussola
32) Collobiano
33) Villarboit
34) Formigliana
35) Casanova Elvo
36) Quinto Vercellese
37) Caresanablot
38) Olcenengo
39) Borgo Vercelli
40) Vercelli
41) Prarolo
42) Pezzana
43) Caresana
44) Motta dei Conti
45) Trino
46) Villata
47) Balocco
48) Borgosesia
49) Serravalle Sesia
50) Ailoche
51) Biella
52) Brusnengo
53) Caprile
54) Casapinta
55) Castelletto Cervo
56) Cerrione
57) Curino
58) Dorzano
59) Gaglianico
60) Guardabosone
61) Masserano
62) Mongrando
63) Mottalciata
64) Occhieppo Superiore
65) Piatto
66) Ronco Biellese
67) Santigliano
68) Sostegno
69) Ternengo
70) Vallanzengo
71) Villanova Biellese
72) Zimone
73) Zumaglia
74) Desana
75) Lignana
76) Lamporo
77) Carisio
78) Greggio
79) Albano Vercellese
80) Oldenico
81) Pertengo
82) Stroppiana
83) Rive Vercellese
84) Palazzolo Vercellese
85) Fontanetto da Po
86) Crescendino
87) Cascine San Giacomo
88) Valduggia
89) Quarona
90) Varallo Sesia

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(10560)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso ad applicare la aliquota d'imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 28 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(10493)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Colli Albani ».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Colli Albani » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare per il vino « Colli Albani »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Colli Albani » è riservata al vino bianco che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Colli Albani » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dei vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Malvasia rossa (o Malvasia bianca di Candia) fino al 60 %;
Trebbiano toscano, verde e giallo dal 25 al 50 %;
Malvasia del Lazio (o Malvasia puntinata) dal 15 al 40 %;
altri vitigni (Bonvino, Cacchione) fino al 10 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto i territori amministrativi comunali di Ariccia e Albano ed in parte quelli di Roma e di Pomezia.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla riva del lago di Albano alla confluenza di quest'ultima con il confine comunale tra Albano e Castelgandolfo il limite segue tale confine in direzione ovest e raggiunge, il località S. Maria de' Ritardi, il punto di separazione del confine del comune di Marino da quello di Castelgandolfo, prosegue poi in direzione sud lungo il confine di Marino per raggiungere la strada che porta ad Albano. Prosegue lungo tale strada verso ovest fino a Cancello di qui in linea retta verso nord-est, passando per il Colle della Certosa, raggiunge il fosso di S. Maria La Fornarola. Da tale punto in linea retta verso nord si congiunge al fosso di Casale Abbruciato (500 metri prima che questi raggiunga il confine di Marino) prosegue verso ovest lungo il fosso di Casale Abbruciato per raggiungere la strada ferrata della linea Roma-Napoli lungo la quale discende verso sud fino all'intersezione con la strada per Valle Caia, discende tale strada e raggiunge la località Casale di Valle Caia (km. 6,100); da qui raggiunge il fosso di Valle Caia e lo percorre in direzione ovest fino a quota 68 sul fosso delle Vittorie per poi raggiungere il fosso Pescarella a circa 500 metri dal Casale Pescarella, risale lungo il fosso di Torre Bruno e raggiunge nuovamente la strada ferrata della linea Roma-Napoli lungo la quale procede verso sud sino al fosso di Campoleone lungo il quale prosegue in direzione nord-est incontrando il confine territoriale del comune di Albano in località Casagrande, da cui prosegue percorrendo verso est i confini territoriali dei comuni di Ariccia e di Albano raggiungendo la riva est del lago di Albano che discende verso sud fino a raggiungere il confine territoriale di Castelgandolfo.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono rispondere alle tradizionali condizioni ambientali di coltura della zona, atte a conferire alle uve ed al vino determinate e specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Colli Albani » è stabilita in q.li 150 per ha. di coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 72 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Colli Albani » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Colli Albani » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo paglierino al giallo scarico;
odore: vinoso, delicato;
sapore: secco o amabile, morbido, armonico, caratteristico fruttato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;
acidità totale minima: 4 per mille;
ceneri minime: 1,6 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopraindicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto e le ceneri.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti all'art. 2 del presente disciplinare, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 20 % il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 9.

Per il vino di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato in bottiglie ed altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti confezionati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopraindicati le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie o altri recipienti, potranno essere commerciati sino ad esaurimento, previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apportare sulle predette bottiglie e recipienti apposita stampigliatura.

Pr il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(10356)

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Marino ».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Marino » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare per il vino « Marino »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Marino » è riservata al vino bianco che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Marino » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Malvasia rossa (o Malvasia bianca di Candia) fino al 60%;
Trebbiano toscano, verde e giallo dal 25 al 55 %;
Malvasia del Lazio (Malvasia puntinata) dal 15 al 45 %;
altri vitigni (Bonvino e Cacchione) fino al 10 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto i territori amministrativi comunali di Marino e di Castelgandolfo ed in parte quello di Roma.

Tale zona è così delimitata:

partendo dall'osteria Capanne di Marino il limite di confine segue la via Appia fino al bivio con la strada per Ciampino; da tale bivio prosegue lungo la via di Fiorano terminando all'altezza del colle Fioranello e cioè fino all'incrocio con la linea ferroviaria Roma-Napoli, prosegue lungo la medesima verso sud fino a raggiungere il fosso di Casale Abbruciato.

Segue il fosso di Casale Abbruciato fino a 500 metri dalla sua intersezione con il confine comunale di Marino.

Di qui in direzione sud scende in linea retta fino al fosso di S. Maria la Fornarola all'altezza della quota 143 e da qui in direzione sud-est seguendo una linea retta che passa per il colle della Certosa raggiunge a località Cancello la strada per Albano segue tale via in direzione di Albano fino ad incrociare il confine di tale comune lungo il quale procede verso nord fino alla confluenza del medesimo con il confine di Castelgandolfo. Da qui seguendo verso est il confine di Castelgandolfo raggiunge la riva del lago di Albano. Di qui il limite segue la riva ovest e nord del lago di Albano fino a raggiungere il confine comunale di Castelgandolfo che segue fino alla confluenza con quello del comune di Marino. Da tale confluenza il limite segue il confine comunale di Marino in direzione nord fino a raggiungere osteria le Capanne di Marino.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono rispondere alle tradizionali condizioni ambientali di coltura della zona, atte a conferire alle uve ed al vino determinate e specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto; le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Marino » è stabilita in q.li 150 per ha. di coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 72 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Marino » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Marino » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino;
odore: vinoso, delicato;
sapore: secco (o amabile), morbido, caratteristico fruttato, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;
acidità totale minima: 4 per mille;
ceneri minime: 1,6 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto e le ceneri.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti all'art. 2 del presente disciplinare, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 20 % il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche

necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 9.

Per il vino di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato in bottiglie ed altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti confezionati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopraindicati le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie o altri recipienti, potranno essere commerciati sino ad esaurimento, previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apportare sulle predette bottiglie e recipienti apposita stampigliatura.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(10355)

Scioglimento del consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Novara e nomina di un commissario governativo.

Con decreto ministeriale addì 29 ottobre 1968, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale del Consorzio agrario provinciale di Novara, eletti dall'assemblea dei soci, sono sciolti ed il gr. uff. Antonio Aghemo è nominato commissario governativo del consorzio stesso fino al 30 aprile 1969, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto e dalla legge agli ordinari organi amministrativi e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione.

Con il medesimo decreto vengono inoltre attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1968 ed è fatto obbligo alla scadenza del termine di cui sopra di provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti previsti ai capoversi 2 e 3 dell'art. 2364 del codice civile.

(10423)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1968, n. 7368/988, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Alleva Giovanni, nato il 9 luglio 1942 in Orsogna delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » I e II tronco rurale in Orsogna estese mq. 4.550 riportate in catasto alle particelle numeri 90 parte e 138/*a b* del foglio di mappa n. 22 ed alla particella n. 228/*a r* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 307, 378 e 379.

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1968, n. 7367/989, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Alleva Vittorio, nato in Orsogna il 22 marzo 1934 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » I e II tronco rurale in Orsogna estese mq. 4715 riportate in catasto alle particelle numeri 90 parte e 138/*b b* del foglio di mappa n. 22 ed alla particella n. 228/*b g* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 307/*bis*, 378/*bis* e 379/*bis*.

(10361)

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1968, n. 7371/985, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Marco Antonio, nato ad Orsogna il 1° gennaio 1919 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » I e II tronco rurale in Orsogna estese mq. 9.115 riportate in catasto alle particelle numeri 1 parte, 137/*a*, 137/*c*, 6 parte, 137/*g*, 138/*a u*, 139/*d*, 138/1/26, 138/1/32, 138/1/33 del foglio di mappa n. 22 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 328, 329, 329-*bis*, 333, 334, 392.

(10362)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico, ramo difesa-Esercito al patrimonio dello Stato di terreni a margine del poligono Esperienze artiglieria di Ciriè in comune di Rivarossa.

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, in data 1° aprile 1968, n. 417, sono stati dismessi dal demanio pubblico ramo difesa-Esercito e trasferiti tra i beni patrimoniali disponibili dello Stato i terreni, della superficie complessiva di mq. 62.307, ubicati ai margini del poligono del P.E.A. di Ciriè e censiti nel catasto del comune di Rivarossa (Torino) in testa al demanio pubblico dello Stato - ramo difesa-Esercito, alla partita n. 366 - foglio XVII - mappali n. 67 di mq. 3.730 - n. 87 di mq. 2.959 - n. 88 di mq. 44.751 e al foglio XVIII - mappale n. 74 di mq. 10.867.

(10424)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Verzino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1968, il comune di Verzino (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.525.420 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10333)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « G. B. B. Niccolini » di Livorno, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Livorno n. 2717 del 19 aprile 1968, il preside del Liceo ginnasio statale « G. B. B. Niccolini » di Livorno, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dai familiari ed amici del giovane Paolo Persico la somma di lire 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Paolo Persico ».

(10379)

Autorizzazione all'istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa - Associazione « Amici della Bocconi » - di Milano, ad accettare un lascito.

Con decreto del prefetto di Milano n. 4314 del 14 agosto 1968, l'istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa - Associazione « Amici della Bocconi » - di Milano, è stato autorizzato ad accettare un lascito, disposto dal dott. Abramo Alessandro Croccolo consistente in titoli azionari del complessivo importo di L. 600.000.000.

(10433)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 213

Corso dei cambi del 6 novembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,03	622,85	623,10	—	622,95	—	623 —	—	623,03	623 —
$ Can.	580,60	580,40	580,50	—	580,20	—	580,60	—	580,60	580,75
Fr. Sv.	144,89	144,90	145,02	—	144,80	—	144,93	—	144,89	144,85
Kr. D.	82,82	82,83	82,99	—	82,90	—	82,90	—	82,82	82,90
Kr. N.	87,21	87,21	87,27	—	87,23	—	87,23	—	87,21	87,20
Kr. Sv.	120,40	120,37	120,42	—	120,40	—	120,3925	—	120,40	120,38
Fol.	171,24	171,26	171,36	—	171,30	—	171,33	—	171,24	171,30
Fr. B.	12,38	12,435	12,435	—	12,38	—	12,44	—	12,38	12,385
Franco francese	125,27	125,27	125,38	—	125,20	—	125,33	—	125,27	125,25
Lst.	1488,60	1488,95	1489,80	—	1488,50	—	1489,30	—	1488,85	1488,75
Dm. occ.	156,57	156,77	156,92	—	156,75	—	156,86	—	156,62	156,60
Scell. Austr.	24,09	24,09	24,095	—	24 —	—	24,0925	—	24,09	24,11
Escudo Port.	21,75	21,75	21,78	—	21,70	—	21,77	—	21,76	21,75
Peseta Sp.	8,94	8,94	8,94	—	8,85	—	8,94	—	8,94	8,94

Media dei titoli del 6 novembre 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	109,25
Redimibile 3,50 % 1934	100,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,15
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,525
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	98,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 novembre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,95
1 Dollaro canadese	580,60
1 Franco svizzero	144,915
1 Corona danese	82,905
1 Corona norvegese	87,225
1 Corona svedese	120,396
1 Fiorino olandese	171,315
1 Franco belga	12,445
1 Franco francese	125,31
1 Lira sterlina	1489,175
1 Marco germanico	156,837
1 Scellino austriaco	24,092
1 Escudo Port.	21,769
1 Peseta Sp.	8,942

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano regolatore della città di Vibo Valentia

Con decreto interministeriale n. 218 del 14 febbraio 1968 registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1968, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 217, è stato prorogato, per tutti gli effetti degli articoli 173 e seguenti del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, sino al 31 dicembre 1970, il termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Vibo Valentia (Catanzaro).

(10367)

Proroga del termine di attuazione del piano regolatore della città di Melito Porto Salvo

Con decreto interministeriale n. 221 del 15 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1968, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 223, è stato prorogato, per tutti gli effetti degli articoli 173 e seguenti del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, sino al 31 dicembre 1970, il termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(10370)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Sutera, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 20 ottobre 1968, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Sutera (Caltanissetta), in liquidazione coatta, il prof. dott. Giuseppe Lacagnina è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(10345)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villalba, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 18 ottobre 1968, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villalba (Caltanissetta), in liquidazione coatta, il prof. dott. Giuseppe Lacagnina è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(10346)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a ventinove posti di vice segretario ragioniere economo negli istituti di istruzione tecnica

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 42 della legge 15 giugno 1931, n. 889, che prevede l'assunzione mediante concorso dei vice segretari ragionieri economi negli istituti di istruzione tecnica e professionale;

Visto il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, che regola la precedente disposizione;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che regola il precedente testo unico;

Visto l'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 475, che stabilisce il titolo di studio per l'ammissione al concorso di cui trattasi;

Visto l'art 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventinove posti di vice segretario ragioniere economo negli Istituti di istruzione tecnica.

Art. 2.

I candidati devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30. I casi previsti dalla legge per l'elevazione del limite massimo di età sono indicati nell'allegato *A;*

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego, che il Ministero ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita sanitaria di controllo;

5) possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica amministrazione;

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione, su carta bollata per atti civili, va indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Roma e deve essere redatta in conformità dell'unito modello (allegato *B*).

La domanda va trasmessa esclusivamente per posta mediante raccomandata e deve pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Gli esami consistono in due prove scritte, una prova orale, e una prova pratica, come precisato nell'allegato *C*.

Tutte le prove hanno luogo in Roma. Le prove scritte si svolgeranno secondo l'unito diario (allegato *D*) e i candidati vi si intendono ammessi in base alla presentazione delle domande, senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del Ministero. Alle prove orale e pratica i candidati saranno invitati con un preavviso di almeno venti giorni.

Perde il diritto di partecipare alle prove chi non si presenti a sostenerle nel giorno, nell'ora e nel luogo stabilito, o non risulti fornito di valido documento di identificazione.

Supera le prove scritte il candidato che abbia riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse con una media di almeno sette decimi La prova orale e quella pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con i voti riportati nella prova orale e in quella pratica.

Ai candidati che superano le prove scritte viene data comunicazione del voto riportato in ciascuna di esse. Al termine di ogni seduta dedicata alle rimanenti prove la commissione giudicatrice pubblica l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Art. 5.

Le categorie dei candidati aventi diritto a riserva di posto o a spareggio nei casi di parità di merito sono indicate nello allegato *E.* Il candidato che intenda far valere tale diritto deve far pervenire all'indirizzo di cui all'art. 3 i documenti attestanti la sua qualifica non oltre dieci giorni da quello in cui ha sostenuto l'ultima prova d'esame. Se i documenti risultano irregolari il Ministero li restituisce all'interessato invitando a riprodurli regolarizzati entro dieci giorni dalla ricezione dell'invito.

Il Ministro quindi, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono infine invitati dal Ministero a produrre la documentazione di cui all'allegato *F* nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'invito.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale.* Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

I documenti prodotti dai candidati sono trattenuti dal Ministero per almeno sei mesi dalla data di pubblicazione dello avviso di cui al comma precedente. Fatta eccezione per i candidati utilmente graduati, i cui documenti sono trattenuti anche oltre il termine predetto per ragioni connesse alla nomina; gli altri candidati possono ritirare i documenti prima dei sei mesi se dichiarano di non avere eccezioni da sollevare in ordine alla regolarità del concorso.

Art. 6.

Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1968
Registro n. 58, *foglio n.* 171

ALLEGATO *A*

Elevazione del limite massimo di età

Il limite di età di anni 30 è elevato nelle seguenti misure, tenuto conto della legislazione vigente e del limite posto dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 sulle leggi anteriori.

Elevazioni concesse purchè non si superino 40 anni di età:

a) di 5 anni per i combattenti e categorie equiparate;

b) a 39 anni per i decorati al valor militare;

c) di 2 anni per i coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione e di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, salva la maggiore elevazione consentita in applicazione della lettera precedente;

e) del periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti da leggi razziali;

f) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli e alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto universitario, rispettivamente nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e di quelli volontari o incaricati sia in attività che cessati per motivi non disciplinari.

Elevazioni assorbenti ogni altra elevazione:

g) a 40 anni per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato del 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamnete reimpiegati come civili;

h) a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

i) a 55 anni per gli invalidi militari e civili di guerra; invalidi per servizio, del lavoro e civili; sordomuti; orfani e vedove per causa di guerra, di servizio o di lavoro. Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esonerati dal limite di età:

l) gli impiegati civili statali di ruolo;

m) gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e dei Corpi suddetti.

ALLEGATO *B*

Modello della domanda di ammissione
carta bollata per atti civili L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione
Ufficio concorsi scuole medie
00100 ROMA

Il sottoscritto nato il
a (provincia di .) chiede di essere ammesso al concorso a ventinove posti di vice segretario ragioniere economo negli istituti di istruzione tecnica, indetto con decreto ministeriale del 22 giugno 1968.

Il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1);

di non avere riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del diploma di ragioneria e perito commerciale;

di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione .;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'ultimo comma dell'art. 2 del bando (3);

di trovarsi nei limiti di età stabiliti dal bando (4).

Data

Firma . . . . . . (5)

Indirizzo . . . . . . (6)

---

(1) Indicare gli eventuali motivi di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali.

(2) Oppure specificare le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Indicare le cause di eventuale risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

(4) Nel caso che il candidato abbia più di 30 anni, deve indicare il motivo di elevazione del limite di età, posseduto ai sensi dell'allegato *A*.

(5) La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente l'autenticazione del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

(6) L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità se l'indirizzo è inesatto o non viene data tempestiva notizia di cambiamento del medesimo. Il candidato deve indicare il numero del codice di avviamento postale.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME

L'esame comprende:

a) una prova scritta di diritto;

b) una prova scritta di computisteria e ragioneria;

c) una prova pratica di dattilografia;

d) una prova orale.

Le prove scritte, della durata di 5 ore ciascuna, consistono nello svolgimento di un tema su argomento o argomenti della prova orale.

La prova pratica di dattilografia consiste nello scrivere per la durata di 10 minuti un brano dettato, e nella formazione, nel termine stabilito dalla Commissione esaminatrice, di una tabella con dati numerici.

La prova orale, della durata di minuti 45, verte sulle seguenti materie:

Nozioni di diritto civile.

Nozioni di diritto commerciale.

Nozioni di diritto pubblico:

Diritto costituzionale Diritto amministrativo Diritto del lavoro.

Legislazione scolastica:

Ordinamento del Ministero della pubblica istruzione Servizi vari Consiglio superiore (composozione, attribuzioni).

Ordinameneto dell'Istruzione tecnica in base alla vigente legislazione.

Istruzione classica, scientifica e magistrale Istruzione superiore (Università e Istituti d'istruzione superiore).

Nozioni di statistica:

Cenni generali L'ordine dei fenomeni collettivi La ricerca della uniformità L'osservazione dei fenomeni collettivi - Metodo statistico.

Rilevazione dei fenomeni collettivi Metodi e strumenti di rilevazione Lo spoglio e l'aggruppamento dei dati Cause di errori; cenni sui metodi per la scoperta e la correzione di essi.

Elaborazione dei dati statistici Cenni sommari sui metodi di elaborazione dei dati Medie, rapporti, indici, serie e seriazioni, ecc.

Rappresentanzione dei dati statistici Tabelle statistiche - Diagrammi Cartogrammi.

Uffici di statistica Istituto centrale di statistica.

Cenni generali di statistica demografica ed economica.

Computisteria e ragioneria:

a) computisteria: Sistemi monetari e parità monetarie - Elementi di costi e ricavi mercantili Interesse e sconto; varie specie.

Cambiali, tratte e pagherò cambiari Varie specie di assegni e di vaglia bancari Distinta di sconto Conti correnti Cambio Fondi pubblici e privati Quotazione ed operazioni di borsa.

b) ragioneria generale: Aziende in genere: varie specie; loro classificazione Inventario Bilanci di previsione Gestione della azienda e fatti amministrativi Scritture computistiche Sistemi e metodi di scritture Forme della partita doppia Rendiconto;

c) ragioneria applicata, con speciale riguardo ai vari tipi di scuola o di istituto d'istruzione tecnica (contabilità agraria, industriale, mercantile);

d) aziende pubbliche Cenni sul patrimonio e sulla gestone della azieenda dello Stato, degli enti autarchici e territoriali Cenni sui preventivi e sui consuntivi;

e) ordinamento amministrativo contabile delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica.

ALLEGATO *D*

Diario delle prove scritte

I candidati devono presentarsi alle ore 8 dei giorni sottoindicati al palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma per le seguenti prove:

prova scritta di diritto: 4 aprile 1969;

prova scritta di computisteria e ragioneria: 5 aprile 1969.

ALLEGATO *E*

Criteri per la riserva di posto e lo spareggio

A norma dell'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni, agli idonei ex combattenti ed appartenenti a categorie equiparate è riservata la metà dei posti messi a concorso.

A norma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, agli idonei appartenenti alle seguenti categorie ed a quelle equiparate è riservata, con i criteri di cui all'art. 9 della stessa legge, un'aliquota pari al 15 per cento dei posti di organico:

invalidi militari di guerra;
invalidi civili di guerra;
invalidi per servizio;
invalidi del lavoro;
orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro;
invalidi civili;
sordomuti.

A norma dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fatta salva la riserva di cui al comma precedente, l'aliquota a favore degli ex combattenti sarà ridotta in modo da non eccedere la metà dei posti messi a concorso.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, come segue:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio;
4-*bis*) i mutilati e invalidi del lavoro;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
7 *bis*) gli orfani dei caduti sul lavoro;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13-*bis*) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16-*bis*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
19-*bis*) i mutilati e invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

ALLEGATO *F*

Documentazione dei requisiti di ammissione

Il possesso dei requisiti di ammissione è accertato dai seguenti documenti:

a) diploma (non certificato) o copia autentica in bollo del diploma di ragioniere e perito commerciale;
b) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;
c) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione.

Il certificato deve altresì indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego o riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità, dei colleghi di lavoro e degli alunni;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;
e) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Il candidato che abbia titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dall'allegato *A* deve produrre i relativi documenti;
f) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo;
g) certificato di ottemperanza agli obblighi militari, rilasciato in bollo dalla competente autorità militare o civile.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), devono essere di data non anteriore a tre mesi al momento della loro produzione.

Il candidato che sia già dipendente statale di ruolo deve produrre i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *c*) nonchè una copia integrale in bollo dello stato matricolare rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza.

(9800)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª ctg., in prova, per la qualifica di mestiere di « marinaio manovale » (undici posti).

Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 40ª del 7 ottobre 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 21 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1968, registro n. 39 Difesa, foglio n. 315, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1964, per la qualifica di mestiere di « marinaio manovale » (undici posti).

(10365)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per i cinquanta posti riservati al compartimento di Torino nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 19 del 15 ottobre 1968 (Parte Iª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 maggio 1968, n. 5228, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i cinquanta posti riservati al compartimento di Torino nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova, indetto con decreto ministeriale 14 febbraio 1968, n. 3363.

(10434)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.